



REGIONE SICILIANA

Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala

Cod. Fisc. 91039170815

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 08/09/2020

OGGETTO: *Incarico per il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) per le polizze assicurative necessarie al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala. Ditta: Soc. ASSITECA S.p.A.*

IL DIRETTORE

PREMESSO Che, con D.A. n. 21 dell'11.04.2019, è stato istituito l'Ente Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala; Che, ai sensi della L.R. 20/2000, art. 20 comma 12 è stato approvato con D.A. n. 1308 del 18.05.2015 il "Regolamento di Organizzazione" e il Regolamento di Contabilità"; Che, ai sensi della L.R. 20/2000, art. 22 Titolo II° e con D.A. n. 47 del 07.06.2019 è stato conferito incarico di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala all'Arch. Enrico CARUSO;

ATTESO che il Parco ha la necessità di predisporre delle polizze assicurative riguardanti la copertura di numerosi rischi per tutelare il patrimonio, le persone, nonché la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, in considerazione alle mutate condizioni contrattuali, normative nonché nella naturale evoluzione dei valori, dei capitali, massimali e del mercato assicurativo in genere;

CONSIDERATO che la gestione dei contratti assicurativi da stipulare, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'aria della responsabilità degli Enti si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

VISTA la nota pervenuta in data 04/03/2020, acquisita con protocollo al n. 708, con la quale la società ASSITECA S.p.A. che ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con sede legale in Milano, via G. Sigieri, 14 e sede operativa in Catania via Fimia 66, proponeva di occuparsi, a titolo gratuito, delle polizze assicurative che il Parco intende stipulare nel corso del 2017;

CONSIDERATO che tale attività non può essere svolta da personale interno all'Ente in virtù della specifica competenza tecnica richiesta, della necessaria, costante e specifica formazione professionale;

CONSIDERATO che l'apporto del broker appare, pertanto, utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di

valutare e studiare la necessità del Parco e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

RILEVATA pertanto, la necessità di affidare ad una società specializzata il servizio di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare un interesse pubblico del Parco ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Parco e al fine di ottimizzare le eventuali polizze contratte e/o da contrarsi da parte dell'Ente;

ATTESO che l'attività del broker consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente possa richiedere una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire infine al Parco le soluzioni più idonee;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi dell'attività di una società di brokeraggio, con compiti di assistenza e consulenza nella predisposizione ed esecuzione dei contratti assicurativi e con la garanzia dell'indipendenza delle Compagnie Assicuratrici, al fine di garantire una copertura assicurativa alle migliori condizioni offerte dal mercato nonché un servizio di assistenza nella gestione delle polizze in essere, con particolare riferimento alle varie fasi di gestione dei sinistri;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare, l'art. 35 che stabilisce che per servizi forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

VISTO il disciplinare di incarico che da parte fa parte integrante della presente proposta;

CONSIDERATO che il broker ASSITECA S.p.A. evidenzia nella sua presentazione un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella assicurazione la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi alla ASSITECA S.p.A. con sede legale in Milano, via G. Sigieri, 14 e sede operativa in Catania, via Fimia 66, nella persona, del suo Amministratore Delegato Sig. Pietro Avanzino, con mansione di Broker;

CONSIDERATO che tale incarico viene svolto senza nessuna spesa a carico del Parco;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D. L. n. 174/2012;

VISTA la L. R. 03/11/2000 n. 20;

DETERMINA

- 1) **INCARICARE** per motivi sopra citati, il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) alla Soc. ASSITECA S.p.A. con sede legale in Milano, via G. Sigieri, 14 e sede operativa in Catania, via Fimia 66, nella persona, del suo Amministratore Delegato Sig. Pietro Avanzino, con mansione di Broker;
- 2) **PRENDERE ATTO** che il servizio avrà durata di anni tre con decorrenza dalla firma per l'accettazione del disciplinare incarico;
- 3) **APPROVARE** l'allegato disciplinare d'incarico che fa parte integrante della presente proposta;

- 4) **DARE ATTO** che il broker con non assume alcun compito di direzione e coordinamento e nei confronti degli uffici, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, con se non preventivamente autorizzato in modo formale.
- 5) **DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per il Parco, e secondo gli usi della mediazione le spese sono posti a carico delle imprese di assicurazione.



Il Direttore

(Arch. Enrico CARUSO)

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 20 del 08.09.2020 verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Parco per quindici giorni consecutivi.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.parcopolibeo.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.